



COMUNE DI PILA

C.F. 82001310026
P.IVA 01627200023

via Roma n°19 – 13020 Pila (VC)

tel. 0163-71327 – fax 0163-72949 – pila@ruparpiemonte.it – www.comune.pila.vc.it

Ufficio tecnico

Pila, 26/06/2020

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

**D. Lgs. n° 42 del 22/01/2004 - L.R. 32/2008
n. 05/2020**

Legge Regionale 32/2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22/01/2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – D.P.R. 13/02/2017 n. 31.

Ditta: **BELTRAMI EGIDIO**

Località: **Regione Boscaiolo - Pila**

Natura dei lavori: **PROLUNGAMENTO PISTA STERRATA ESISTENTE PER FUTURA
RISTRUTTURAZIONE/RECUPERO FABBRICATI E AD USO ESBOSCO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000

Premesso :

- che il Decreto L.vo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 06/07/2002 n. 137 “, attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice;
 - che la L.R. n. 20 del 03/04/1989 “ Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici “stabilisce le procedure e le competenze al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ;
 - che la L.R. n. 32 del 01/12/2008 “ Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lvo n. 42 del 22/01/2004 “ delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela del paesaggio, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all’art. 3, comma 1, della stessa legge;
- Vista la deliberazione Consigliere in data 12 gennaio 2016 n. 2 recante l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio in Convenzione con il Comune di Scopello ed approvazione del relativo regolamento;

- Dato atto che con Determinazione Regionale n. 35 del 04/02/2016 i Comuni di Scopello e Pila sono stati inseriti nell'elenco del Comuni che, istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, hanno assolto alle condizioni richieste dal D. Lvo n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. e della L.R. n. 32 del 01/12/2008 e s.m.i. e pertanto rimangono subdelegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale;
- Visto il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata “;
- Vista la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica prodotta in data 16/08/2019 prot. 900 dal Sig. Beltrami Egidio, residente in Via per Alagna n. 30, Pila, per lavori di prolungamento pista sterrata esistente per futura ristrutturazione/recupero di fabbricati e ad uso esbosco situato in località Regione Boscaiolo – Pila in area sottoposta a vincolo ambientale, T.U. D.lgs. 42/2004, art. 142 comma 1 (lettera c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e lettera g) territori coperti da boschi); T.U. D.lgs. 42/2004, art. 157 (ex D.M. 01/08/1985 – Galassini) ;
- Accertato che l'intervento di cui trattasi rientra fra quelli previsti dall'art.3, comma 2, L.R. 32/2008, il cui rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica rimane delegato ai Comuni previo parere della Commissione Locale per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08;
- Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegati all'istanza a firma del progettista Geom. Defabiani Paolo, con studio in Via M. Grosso n. 15, Campertogno (VC);
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio come da verbale n. 01/2020 in data 04/02/2020;
 - o visto che in data 02/03/2020 con nota prot. n. 275 questo Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 richiedeva parere alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli;
 - o preso atto che trascorsi 45 giorni dal ricevimento della richiesta di parere la Soprintendenza non si è espressa in merito;
 - o trascorsi ulteriori 15 giorni;
 - o visto il D.Lgs 42/2004 del 22.01.2004 e s.m.i.;
 - o vista la L.R. 32/2008 del 01/12.2008 e s.m.i.;
 - o visto il D.P.R. 13/02/2017 n° 31;
 - o preso atto della D.G.R. n. 233-35836 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale

AUTORIZZA

il sig. **BELTRAMI EGIDIO**, come meglio sopra identificato, ad effettuare i **“lavori di prolungamento pista sterrata esistente per futura ristrutturazione/recupero di fabbricati e ad uso esbosco”** situato in località Regione Boscaiolo – Pila come da elaborati tecnico – progettuali allegati e

nel rispetto delle prescrizioni di cui al sopra riportato parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco – Cusio – Ossola e Vercelli.

La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistico - edilizie sulla base delle quali dovrà essere acquisito specifico titolo abilitativo o presentata Comunicazione o Segnalazione in conformità alla vigente normativa.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146, commi 11 e 13 del D. Leg.vo 42/2004, una copia della presente Autorizzazione Paesaggistica sarà trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco – Cusio – Ossola e Vercelli e trimestralmente, unitamente al parere della Commissione Locale del Paesaggio Regione Piemonte ed al parere della Soprintendenza, verrà trasmessa alla Regione Piemonte.

La presente Autorizzazione Paesaggistica vale per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio, trascorso il quale se i lavori non sono ultimati dovrà essere rilasciata una nuova autorizzazione.

Il Sindaco

(Cottura Enrico)